

# ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO

allegato a DC n. 6 del 14.02.2023

## (BOZZA) REGOLAMENTO DELLE AREE PROTETTE (art. 24 l.r. 19/2009)

### Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i., e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle seguenti aree protette gestite dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano (Ente o Ente Parco):

- 1) *Parco naturale di Rocchetta Tanaro*
- 2) *Riserva naturale della Val Sarmassa*
- 3) *Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande*
- 4) *Riserva naturale degli Stagni di Belangero*
- 5) *Riserva naturale del Rio Bragna*
- 6) *Riserva naturale delle Rocche di Antignano*
- 7) *Riserva Naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca*

2. In particolare, nel rispetto delle finalità definite dall'art. 7 commi 1, 2 (lett. a e b) della L.R. 19/2009 e s.m.i., disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree protette sia dal punto di vista naturalistico, scientifico, culturale, ricreativo e sportivo, sia delle attività economiche e agro-silvo-pastorali. Il comportamento del fruitore all'interno delle aree protette deve sempre improntarsi al rispetto dell'ambiente e delle persone che lo frequentano.

3. Il Regolamento delle Aree Protette è adottato dal consiglio dell'Ente Parco con deliberazione a maggioranza qualificata, sentita la consulta per la promozione del territorio e a seguito di parere espresso dalla Comunità del Parco ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. Poiché le seguenti aree protette elencate al comma 1:

- Parco naturale di Rocchetta Tanaro ( IT 1170001 )
- Riserva naturale degli Stagni di Belangero ( IT 1170003 )

costituiscono anche ZSC (Zone Speciali di Conservazione, ex Siti di Importanza Comunitaria) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, le norme del presente Regolamento sono predisposte in coerenza con le misure di conservazione sito specifiche, gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico – ambientali, i Piani di Gestione di tali aree facenti parte della Rete Natura 2000. In caso di contrasto prevalgono le MdC e le norme dei PdG.

### Art. 2 (Accesso pedonale)

1. L'accesso pedonale alle Aree naturali protette è consentito tutti i giorni fatte salve le specifiche limitazioni definite nel presente Regolamento.

2. L'accesso dei visitatori è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà.

3. L'Ente ha la facoltà di limitare l'accesso alle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo, segnalando con appositi cartelli le limitazioni in atto.

4. E' vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale, definiti dall'Ente o da altri soggetti aventi titolo. Sono esclusi dal divieto, i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali ed i soggetti autorizzati.

5. L'Ente ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, compreso quello dei soggetti autorizzati, all'intero territorio gestito o parti di esso con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di salvaguardia ambientale, per la tutela di habitat e specie, ovvero a seguito di calamità naturali o in caso di situazioni di pericolo conseguenti a fattori climatici e/o ambientali.

6. Le chiusure temporanee di cui al comma 5 sono decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali; in particolari casi di necessità ed urgenza l'Ente può comunque provvedere alle chiusure temporanee medesime.

7. Delle limitazioni all'accesso di cui ai precedenti commi 4 e 5, è data in ogni caso adeguata informazione.

### **Art. 3 (Visite di comitive)**

1. Le visite di scolaresche di ogni ordine e grado, di comitive e gruppi anche con accompagnatori, sono consentite nelle Aree Protette gestite dall'Ente, previa richiesta formale e nel rispetto delle modalità di svolgimento e accompagnamento stabilite dall'Ente stesso con apposito provvedimento.
2. L'attività di accompagnamento deve svolgersi nel rispetto della normativa in materia (L.R. 33/2001 e s.m.i.).

### **Art. 4 (Attività di studio, ricerca scientifica e didattica)**

1. L'Ente Parco promuove, tramite apposite convenzioni o accordi attività di ricerca, attivazione di stage, tesi e dottorati finalizzati ad approfondire tematiche proprie delle aree protette.
2. Le attività di studio, di ricerca devono essere preventivamente concordate con l'Ente Parco e sono programmate e svolte sulla base di apposite convenzioni o intese formali con l'Ente Parco stesso. I dati inerenti ricerche, studi e le pubblicazioni devono essere forniti all'Ente.
3. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente Parco per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo può comportare un rimborso spese o altre forme di compensazione.

### **Art. 5 (Mezzi motorizzati, anche elettrici)**

- 1) L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, anche elettrici, (fatte salve le biciclette a pedalata assistita e i mezzi per disabili, come meglio specificato al successivo Art. 6) sono vietati, ad eccezione della viabilità consentita.
- 2) Per viabilità consentita s'intende:
  - a) le strade come definite dall'art. 2 del D. lgs. n. 285/1992 "Codice della strada";
  - b) le strade definite come tali a catasto, ad esclusione di quelle che presentano apposita segnaletica di divieto di accesso ai mezzi motorizzati;
  - c) percorsi appositamente individuati dall'Ente, che ne definisce le modalità di fruizione.
- 3) Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:
  - a) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;
  - b) i mezzi dei privati purché impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche forestali;
  - c) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza, pronto intervento e antincendio;
  - d) i mezzi autorizzati dall'Ente Parco e muniti di apposito contrassegno.
- 4) L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati opportunamente autorizzati, volti al raggiungimento delle aree di proprietà privata è limitato alla percorrenza necessaria al raggiungimento dei limiti della proprietà stessa.
- 5) È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, negli incolti, nelle zone boschive, nei terreni agricoli, con l'eccezione delle aree di sosta espressamente individuate, che potranno essere gestite a pagamento, e in spazi idonei a bordo strada non sottoposti a divieto e che non intralcino il passaggio dei mezzi degli aventi diritto. Sono esclusi dal divieto i proprietari o aventi titolo che sostano sul terreno di proprietà.
- 6) All'interno delle Aree Protette è sempre vietato lo svolgimento di competizioni, raduni e manifestazioni di mezzi motorizzati con motore endotermico, ad eccezione di raduni e manifestazioni che ricadono sulla viabilità consentita individuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, se autorizzati dall'Ente che ne definisce le modalità di svolgimento.

**Art. 6**  
**(Ciclismo e mezzi elettrici per disabili)**

1. L'accesso con le biciclette anche a pedalata assistita da motore elettrico, è consentito unicamente lungo le strade esistenti, le piste forestali e lungo i percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Ente.
2. Ai fini del presente Regolamento i mezzi elettrici per la mobilità individuale dei disabili sono equiparati alle biciclette.
3. Non sono invece equiparate alle biciclette a pedalata assistita le biciclette elettriche targate e gli altri mezzi quali: ciclomotori elettrici, scooter, monopattini ecc., per i quali si applica il divieto di cui al precedente Art 5.
4. E' vietata la pratica del downhill bike.

**Art. 7**  
**(Accesso con animali da sella o da soma)**

1. L'accesso a cavallo o con altri animali da sella è consentito esclusivamente su piste, strade esistenti e ippovie individuate e segnalate; l'eventuale accesso su altri sentieri è consentito previa autorizzazione dell'Ente.
2. L'accesso ai percorsi di cui al comma 1 è consentito ad un numero massimo di 12 cavalieri per gruppo. L'accesso di gruppi di cavalieri più numerosi, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Parco.
3. Le uscite notturne sono consentite nelle Aree Protette, previa anticipata comunicazione subordinata dal benessere dell'Ente.
4. Il cavallo e altri animali da sella devono essere condotti al passo o al piccolo trotto.
5. L'accesso degli animali da soma è consentito su piste, strade e sentieri esistenti.
6. Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri e dei conduttori degli animali da soma dal territorio protetto.

**Art. 8**  
**(Navigazione e accesso alle acque ferme)**

1. Negli ambienti di acque ferme delle Aree Protette è fatto divieto assoluto di navigazione, sia con mezzi a motore che a remi, durante tutto l'anno. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi, vigilanza ambientale, censimenti ed osservazioni faunistiche condotte o autorizzate dall'Ente Parco, che prevedano anche l'utilizzo dei droni;
2. Sono inoltre vietate le seguenti attività:
  - a) il wakeboarding nei bacini lacustri;
  - b) la navigazione a natanti e giocattoli radiocomandati;
  - c) l'accesso incontrollato alle sponde ove sia presente la vegetazione palustre;
  - d) la balneazione;
  - e) qualsiasi attività subacquea, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica e attività scientifiche e di ricerca autorizzati dall'Ente Parco.
3. E' sempre ammessa la navigazione dei mezzi di servizio dell'Ente.
4. Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento si rimanda alla Legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali".

**Art. 9**  
**(Accensione fuochi per uso ricreativo)**

1. L'accensione di fuochi all'aperto per uso ricreativo è sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno su tutto il territorio delle aree protette.
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente, è ammesso l'uso di fornelli da campo, di bracieri portatili, di barbecue e l'accensione di fuochi negli spazi appositamente realizzati. E' sempre vietata l'accensione di fuochi a terra, anche nelle immediate vicinanze degli spazi appositamente realizzati

3. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare fuochi per cucinare vivande, bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga nelle immediate pertinenze o immediate vicinanze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.
4. I fuochi pirotecnici sono vietati.

#### **Art. 10 (Campeggio)**

1. L'attività di campeggio per mezzo di tende, roulotte, caravan e camper è vietata al di fuori delle aree eventualmente autorizzate, attrezzate ed opportunamente segnalate.
2. È consentito il bivacco con uso di tenda da un'ora prima del tramonto fino a un'ora dopo l'alba, per una durata massima di 5 notti.
3. L'Ente potrà disporre limitazioni al bivacco qualora tale attività determini disturbo ambientale.
4. Per attività di studio e di ricerca o per attività organizzate dall'Ente nel rispetto delle finalità delle aree protette è consentita l'installazione di tende o roulotte e la sosta di camper previa autorizzazione dell'Ente.

#### **Art. 11 (Manifestazioni)**

1. Le manifestazioni, comprese le competizioni sportive, che si effettuano, anche solo in parte, all'interno delle Aree Protette e le attività connesse al loro svolgimento, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente.
2. La segnaletica per manifestazioni e competizioni possono essere solo mobili e deve essere rimossa, da parte degli organizzatori, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dallo svolgimento dell'attività. Non possono essere utilizzati chiodi o viti o altri oggetti che potrebbero danneggiare alberi e arbusti
3. Sono vietate le segnalazioni con vernice sulla sentieristica.

#### **Art. 12 (Sorvolo)**

1. E' fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a bassa quota - meno di 500 metri dal suolo - di aeromobili a motore e non.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
  - a) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio;
  - b) i mezzi impiegati nelle operazioni di censimento ed osservazioni faunistiche autorizzanti dell'ente che prevedano anche l'utilizzo di droni;
  - c) i mezzi autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.
3. E' inoltre vietato il sorvolo a bassa quota con deltaplani, parapendii o altri aeromobili, compresa la modellistica a motore e sistemi a pilotaggio remoto.

#### **Art. 13 (Lavaggio di stoviglie, indumenti e altro)**

1. E' vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi, di indumenti, persone e animali nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma, fatte salve attività strettamente connesse al bivacco.
2. E' vietato lo scarico delle acque, comprese quelle provenienti da camper e altri automezzi al di fuori delle aree specificamente attrezzate.

#### **Art. 14 (Giochi di guerra e utilizzo di metal detector)**

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate.
2. L'uso di apparecchiature elettromagnetiche per la ricerca di metalli (metal detector) è vietato. L'uso del metal detector è consentito per le attività connesse alla vigilanza in ambienti naturali, alle operazioni di soccorso e protezione civile e alle attività di studio e ricerca condotte dall'Ente Parco.

**Art 15**  
**(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)**

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore o luminose, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali. L'entità del disturbo viene valutata a insindacabile giudizio degli Agenti di Vigilanza intervenuti.
2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché quelli consentiti nel corso di eventi e manifestazioni autorizzati.

**Art. 16**  
**(Introduzione di cani e di altri animali da affezione)**

1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio.
2. I cani da guardia devono rimanere entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati a supporto dei portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nei censimenti e nelle attività di controllo faunistico, nella ricerca di animali morti o feriti, per la ricerca di tartufi nelle zone in cui è consentita e nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni sulla ricerca stessa, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.
4. In caso di smarrimento di cani è fatto obbligo ai proprietari di darne immediata comunicazione all'Ente Parco.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli altri animali da affezione.

**Art. 17**  
**(Tutela e gestione della fauna selvatica)**

1. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 e all'art. 33 della l. r. 19/2009.
2. E' vietato alterare, modificare e disturbare in qualsiasi modo le condizioni naturali di vita degli animali, sono inoltre vietati il foraggiamento e ogni altra azione finalizzata alla fuoriuscita degli animali selvatici dall'area protetta.
3. E' vietato raccogliere animali selvatici o loro piccoli, distruggere uova o nidi.
4. E' vietato raccogliere parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio in gestione all'Ente.
5. La cattura, la raccolta, il danneggiamento e l'uccisione di specie della fauna selvatica, ivi comprese le loro spoglie sono vietati fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
6. Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente comma 5 non si applica nel caso di operazioni nell'applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologica, sanitaria, igienica e forestale che andranno in ogni caso concordate con l'Ente.
7. E' vietata in ogni caso l'immissione in natura di specie alloctone.

**Art. 18**  
**(Esercizio della pesca)**

1. Al fine di tutela degli habitat acquatici e della fauna acquatica nelle Aree Naturali Protette, è vietata la pesca in tutti i corpi idrici esistenti, sia quelli con acque ferme che quelli con acque correnti, fossi e canali di irrigazione compresi, ad esclusione del corso principale del Fiume Tanaro.
2. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca.

**Art. 19**  
**(Introduzione di armi)**

1. In deroga all'art. 8, comma 3, lett. b) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, della stessa legge, è consentita l'introduzione ai privati di armi senza

l'autorizzazione di cui alla D.G.R. 5-2599 del 2011 esclusivamente lungo i tratti stradali qui elencati, al fine di facilitare gli spostamenti tra le aree esterne alle Aree Protette:

- Via Sant'Emiliano nel tratto che attraversa il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro;
- Via Monte Mare nel tratto che attraversa la Riserva Naturale della Val Sarmassa;
- SP 76, Strada Comunale Fraz. Andona (Già strada Lascaris), Frazione Casa Bianca e strada Comunale per Valle Andona in Comune di Settime dalla Località Tirona alla Località Valdigora nei tratti che attraversano la Riserva Naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
- Strada Anziani nel tratto che attraversa la Riserva Naturale del Rio Bragna;
- S. P - 7 nel tratto che attraversa la Riserva Naturale del Paludo e Rivi di Moasca.

2. Il trasporto di armi lungo i tratti stradali di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente, ovvero le armi trasportate devono essere scariche, in custodia chiusa e con munizionamento conservato separatamente dall'arma.

#### **Art. 20**

##### **(Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie)**

1. Il pascolo di bovini, caprini, ovini ed equini è vietato in tutte le Aree Protette gestite dall'Ente.
2. Qualora risultasse necessario per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sono consentiti interventi di pascolo controllato sulla base di specifici progetti approvati dall'Ente Parco.
3. E' altresì consentito il pascolo su terreni privati sulla base di un Piano di pascolo che gli interessati dovranno presentare per l'approvazione all'Ente Parco. Il Piano di pascolo dovrà contenere la cartografia dettagliata di tutte le aree di proprietà che verranno interessate dal pascolo, i tempi di presenza degli animali sui terreni, le date di inizio e termine delle attività di pascolo, i punti per l'abbeverata, il numero degli addetti al governo degli animali. Le aree di volta in volta interessate dall'attività, dovranno essere opportunamente recintate con apposito pastore elettrico, in modo da impedire l'accesso degli animali alle proprietà diverse, agli ambienti naturali e alle aree boscate.
4. L'attraversamento di mandrie in transumanza, per quanto possibile, deve essere comunicato con anticipo all'Ente Parco e può avvenire solo su strade e tracciati esistenti rispettando la normativa vigente. Gli animali devono essere condotti da un numero sufficiente di addetti e di cani da pastore, in modo da garantire che l'attraversamento dell'Area Protetta avvenga nel più breve tempo possibile, evitando al contempo, la dispersione degli animali nei terreni limitrofi al tracciato da percorrere.

#### **Art. 21**

##### **(Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco)**

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del sottobosco, anche non commestibili, sono regolati dalle leggi regionali vigenti in materia, salvo specifiche limitazioni previste dai Piani Naturalistici delle Aree Protette o dal piano di gestione dei Siti della Rete Natura 2000.
2. Nel Parco Naturale Rocchetta Tanaro la raccolta dei funghi epigei è vietata. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore dei residenti nel Comune di Rocchetta Tanaro, nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla L. R. 24/2007 e alla Legge 352/1993 e senza abbandonare mai le strade e i sentieri segnati.

#### **Art. 22**

##### **(Raccolta di rocce e di minerali)**

1. La raccolta e il danneggiamento di rocce e minerali sono vietati.
2. L'Ente può autorizzare la raccolta esclusivamente per finalità didattiche e/o scientifiche, con provvedimento personale, motivato e temporalmente limitato, disciplinante le modalità relative alla raccolta nonché alla loro destinazione.

**Art. 23**  
**(Cartelli pubblicitari e insegne)**

1. Su tutto il territorio delle aree protette in gestione è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche e di fruizione che si svolgono nell'area protetta o nelle immediate vicinanze, per le quali debbono essere richieste concordate ed autorizzate dall'Ente Parco.

**Art. 24**  
**(Attività fotografica e cinematografica)**

1. Nelle aree protette gestite dall'Ente sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica e video, purché non arrechino danno o disturbo all'ambiente ed in particolare alla fauna.
2. L'Ente ha la facoltà di limitare temporaneamente tali attività per motivi di salvaguardia o tutela ambientale con particolare riferimento alla fauna. Le limitazioni temporanee all'attività fotografica e video, sono richiamate da apposite tabelle segnaletiche apposte nelle aree interessate.
3. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale, salvo casi di comprovato interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente.
4. Le riprese di cui al precedente comma sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area protetta.
5. La posa di capanni, foto trappole o altre forme di appostamento per le attività normate dal presente articolo, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente.
6. L'utilizzo di richiami acustici e la posa di esche ed attrattivi di qualsiasi genere per agevolare l'attività fotografica e cinematografica, sono sempre vietati.
7. L'uso delle fototrappole ad uso ricreativo è vietato. E' consentito per motivi di studio e ricerca sicurezza e vigilanza da concordarsi preventivamente con l'Ente Parco.
8. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonché della tranquillità dei luoghi delle aree protette.
9. Il Parco può richiedere copia del materiale fotografico e audiovisivo prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
10. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell' "Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano".

**Art. 25**  
**(Tariffe e rimborsi spese)**

1. L'Ente può, previa consultazione della Comunità del Parco, introdurre biglietti d'ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa e stabilire tariffe per lo svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento.
2. L'Ente eroga servizi a pagamento e svolge attività commerciale non prevalente.
3. L'Ente inoltre definisce l'importo dei rimborsi per le spese di segreteria e di emissione delle autorizzazioni previste nel presente Regolamento e per le notifiche delle sanzioni.

**Art. 26**  
**(Autorizzazioni in deroga)**

1. L'Ente può concedere deroghe alle norme previste dal presente Regolamento per fini scientifici didattici, di studio e per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od Autorità.
2. Il personale dell'Ente può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento sulla base di specifiche indicazioni, programmi o progetti dell'Ente.

**Art. 27**  
**(Misure di ripristino)**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino a cura e in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Il provvedimento è assunto entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
3. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, l'Ente provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
5. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 4 di cui al presente articolo sono utilizzate per finalità di salvaguardia, intervento di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
6. E' fatta comunque salva l'applicazione di sanzioni previste da altre normative vigenti.

**Art. 28**  
**(Procedure amministrative e contenzioso)**

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art.55 – comma 6 della L.R. 19/2009 e s.m.i. le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono iscritte al bilancio dell'Ente gestore dell'Area Protetta in cui è stata accertata la violazione o di altri soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'art. 34 sono computate a Bilancio dell'Ente e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino dello stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come previsto dall'art. 55, comma 19 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

**Art. 29**  
**(Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..

**Art. 30**  
**(Sanzioni)**

1. Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, ove non riguardino altre norme nazionali o regionali, sono punite ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera p), della l.r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", secondo quanto ivi previsto.

**Art. 31**  
**(Esigenze di rilevante interesse pubblico:  
norme specifiche per la nuova tangenziale Sud-Ovest di Asti)**

- 1 Il tracciato della nuova tangenziale Sud-Ovest di Asti che prevede il raccordo tra l'Autostrada A21 Torino – Piacenza e l'autostrada A33 – Asti Cuneo - attraversando la Riserva Naturale (nonché



ZSC IT 1170003) degli Stagni di Belangero è realizzabile nel rispetto delle autorizzazioni richieste a livello Nazionale, Regionale e locale e della procedura di Valutazione d'Incidenza (VincA) e in deroga motivata limitatamente ai seguenti divieti di cui all'Art 8 comma 3 della legge regionale 19/2009 e s.m.i.:

(...)

*e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;*

*f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;*

*g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;*

*h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti (...)*

*j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;*

*n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita (...)*

2 Le necessarie opere di mitigazione e compensazione dovranno fondarsi sul principio che ogni intervento deve essere realizzato perseguendo un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni necessarie per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico.

3 Le opere mitigative e di compensazione, individuate in accordo con l'Ente Parco, dovranno essere previste in tutti i progetti, comprese le varianti progettuali e a qualsiasi livello di progettazione, analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individuando le opportune opere di compensazione, che potranno essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, ovvero in aree lontane ed in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso.

4 Per la realizzazione della nuova infrastruttura viaria si propone, in aggiunta alle opere di cui al comma 2, il recepimento da parte dei soggetti attuatori delle seguenti raccomandazioni:

- a) assicurare la connessione e l'integrazione di svincoli e uscite della tangenziale con la rete di fruizione turistica del territorio della Riserva Naturale, sviluppando inoltre le necessarie connessioni con la Rete del Patrimonio Escursionistico del Piemonte (RPE)
- b) garantire la connessione della Riserva Naturale alla rete ciclabile urbana prevedendo in particolare una corsia ciclopedonale sul ponte in progetto per permettere l'attraversamento del Fiume Tanaro
- c) progettare le pertinenze, le fasce di rispetto e le aree intercluse tra le infrastrutture attribuendo loro qualità e significato, considerandole come spazi di integrazione dell'infrastruttura stessa con il paesaggio attraversato;
- d) conferire qualità architettonica alle infrastrutture, valorizzandone le opere d'arte, compresi i dispositivi per la minimizzazione degli impatti ambientali;
- e) garantire la continuità fisica e funzionale delle reti ecologiche e della biodiversità;
- f) preservare l'ecosistema fluviale nei punti di intersezione con le nuove infrastrutture;
- g) riqualificare l'ecosistema fluviale con la creazione di habitat naturali e seminaturali nell'ambito di attraversamento;
- h) prevedere varchi trasversali ai tracciati infrastrutturali per le specie faunistiche;
- i) reintegrare l'immagine del fiume in corrispondenza dei punti di contatto con il fascio infrastrutturale;
- j) adottare sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche;
- k) realizzare interventi di regimazione delle acque meteoriche in modo da ridurre l'erosione superficiale e aumentare il tempo di corrivazione locale.
- l) documentare le modalità e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei materiali e della manodopera sul luogo dell'intervento;
- m) adottare, in fase di cantiere e di realizzazione delle opere, tutte le precauzioni necessarie a ridurre gli impatti sulla flora e la fauna;
- n) impiegare, per tutte le opere connesse alla realizzazione delle infrastrutture, come scarpate o muri di sostegno, materiale lapideo coerente con l'immagine dei luoghi;
- o) impiegare, per tutti i nuovi impianti vegetazionali associati al fascio infrastrutturale, specie riconducibili alle associazioni vegetali reali e/o potenziali dei contesti di attraversamento.